

GUIDA TECNICA

IL COMMITTENTE: RESPONSABILITÀ NELLA SICUREZZA DEL CANTIERE




Confartigianato
CUNEO

Realizzato da: **Confartigianato Imprese Cuneo**
Via I Maggio, 8 - 12100 Cuneo
tel. 0171 451111 • fax 0171 697453
<http://cuneo.confartigianato.it/>

Coordinamento editoriale: Ufficio Categorie - Area Edilizia
edilizia@confartcn.com

Testi a cura di: Michele Fassoni, Paolo Giordano

Stampa: Tipolitografia Subalpina snc • Corso Gramsci 18/C - 12100 Cuneo
tel. / fax 0171 692077 • www.tipografiasubalpina.it

Finito di stampare nel mese di dicembre 2014

Con il contributo di:



La presente guida è disponibile liberamente in formato digitale anche on-line sul sito internet di Confartigianato Imprese Cuneo all'indirizzo:
<http://cuneo.confartigianato.it/guida-responsabilita-committente>



*Gentile Committente,
per la prima volta ho il piacere di poter scrivere alcune
considerazioni direttamente a chi affida giornalmente le
realizzazioni dei propri sogni alle imprese che, con orgoglio,
rappresento da ormai alcuni anni in ambito provinciale,
regionale e nazionale.*

*Ritenendo fondamentale la sicurezza nei cantieri e nei luoghi
di lavoro, La invito a prendere visione della presente Guida
realizzata al fine di fornire utili indicazioni circa le responsabilità
e gli obblighi che il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul
Lavoro attribuisce a tutti i soggetti collegati ai lavori di edilizia
e di ingegneria civile.*

*Augurando una buona lettura, Le invio il più cordiale saluto a
nome mio personale e della Categoria.*

Luciano Gandolfo

Vice Presidente ANAEPA - Associazione Nazionale Artigiani Edili Pittori e Affini
Presidente dell'Area Edilizia di Confartigianato Imprese Cuneo
Artigiano titolare di impresa edile della Zona di Savigliano

CHE COSA SI DEVE SAPERE

PRIMA DI INIZIARE I LAVORI IN CANTIERE

Le misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, sono contenute nel Titolo IV - Capo I del decreto legislativo 81/08 e s.m.i., nel quale si definiscono:

- **cantiere temporaneo o mobile**, qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile;
- **committente**: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- **responsabile dei lavori**: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto legislativo 81/08 e s.m.i.; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
- **lavoratore autonomo**: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera**: soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 81/08 e s.m.i.;
- **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera**: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 81/08 e s.m.i., che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
- **impresa affidataria**: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
- **impresa esecutrice**: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
- **idoneità tecnico-professionale**: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

IL CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile ovvero:

I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

IL COMMITTENTE

È il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Chi assume la funzione di **committente**?

Alcuni esempi potranno esserci di aiuto:

- il proprietario di un'abitazione che affida i lavori di rifacimento del manto di copertura o di isolamento a cappotto delle murature;
- l'affittuario o locatario che affida il rifacimento degli impianti idro-termo sanitari del proprio bagno;
- il proprietario di un terreno edificabile che affida i lavori di costruzione del suo fabbricato;
- il titolare di un'impresa che intende affidare dei lavori di ampliamento del proprio capannone.

Tra il **committente** e l'impresa esecutrice dei lavori affidati viene stipulato un contratto d'appalto, la cui sottoscrizione costituisce formale impegno delle parti rispettivamente a sostenere i costi dei lavori da parte del soggetto destinatario dell'opera e a realizzare le opere da parte del soggetto affidatario.

È opportuno ricordare che...

Al fine di arginare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, soprattutto nel settore delle costruzioni, le normative di legge hanno messo in “prima linea” il committente delle opere da realizzare, in quanto, essendo soggetto influente nelle scelte tecniche e soprattutto economiche dell'intervento, può condizionare sicuramente la vita del cantiere.

Secondo una recente e suggestiva definizione della Corte di Cassazione Penale, il committente è infatti il “perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri”, responsabilizzandone l'operato con l'affidamento di precisi compiti e responsabilità.

NORMATIVA DI SALUTE E SICUREZZA E NORMATIVA EDILIZIO - URBANISTICA

È utile ancora ricordare, per rimarcare la differenza fra normativa di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e normativa edilizio-urbanistica, che attualmente la disciplina dell'attività edilizia può essere così ricostruita:

- **attività edilizia totalmente libera:** si tratta degli interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione; la relativa disciplina è dettata dall'art. 6, c. 1, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
- **attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori:** si tratta degli interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo ma previa comunicazione al Comune dell'inizio lavori; la relativa disciplina è dettata dall'art. 6, c. 2, 3, 4, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
- **attività edilizia soggetta a permesso di costruire:** si tratta degli interventi edilizi puntualmente indicati all'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento di destinazione d'uso);
- **attività edilizia soggetta a super-D.I.A.:** si tratta degli interventi edilizi per i quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla D.I.A. in via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire (quali ad esempio gli interventi di cui all'art. 22, c. 3, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.); la relativa disciplina è dettata dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. nonché dall'art. 5, c. 2, lettera c), del D.L. n. 70/2011 convertito in L. 106/2011;

- **attività edilizia soggetta a S.C.I.A.:** si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori, di attività edilizia soggetta a permesso di costruire, di attività edilizia soggetta a super-D.I.A.; la relativa disciplina è dettata dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. nonché dall'art. 5, c. 2, lett. b) e lett. c), del D.L. n. 70/2011 convertito in L. 106/2011.

Premesso questo, è fondamentale il fatto che il ruolo di **committente** si acquisisce prescindendo e indipendentemente dalla qualificazione giuridica rivestita per le norme urbanistiche ed edilizie e dai titoli edilizi necessari per gli interventi stessi.

Un intervento edilizio libero, quale ad esempio la tinteggiatura e il risanamento di locali, non necessita di titoli edilizi, ma non per questo fa venire meno gli obblighi e le responsabilità in materia prevenzionistica, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, al privato cittadino che li commissiona e li fa eseguire.

In conclusione, è importante sapere che...

Chiunque, per qualche motivo divenuto **committente** di lavori in un cantiere edile, non può addurre a discarico della sue responsabilità e dei suoi obblighi di legge la non conoscenza delle norme di legge e deve anche informarsi con diligenza sugli obblighi a cui è tenuto..

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

Visto che al **committente**, definito nel precedente paragrafo, spettano una serie di obblighi e responsabilità, la normativa di sicurezza e salute nei cantieri edili permette al **committente** stesso di nominare un responsabile dei lavori, al quale trasferire le proprie "incombenze". Questo soprattutto nei casi in cui, pensiamo ad esempio al privato cittadino, il **committente** non sia in possesso di un'adeguata preparazione tecnica o comunque non sia a conoscenza delle norme.

Dal recepimento della Direttiva in Italia, attraverso prima il D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i e poi con il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la definizione definitiva, attuata ad opera del D.Lgs. n. 106/2009, è la seguente, ai sensi dell'art. 89, c.1, lett. c):

"Responsabile dei Lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Responsabile dei Lavori è il responsabile del procedimento".

L'art. 93, c. 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riporta inoltre che:

“il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei Lavori”.

Quindi la figura del responsabile dei lavori è quella di un soggetto delegato dal **committente**. Il **committente** è il perno attorno al quale ruota la sicurezza nel cantiere.

Il **committente** può essere esonerato dalle responsabilità ad esso attribuite soltanto con la nomina di un responsabile dei lavori, nei limiti dell'incarico a questi conferito.

Ciò che si evince dal combinato disposto normativo è la necessità del conferimento di un incarico formale in cui, ai fini dell'operatività dell'esonero dalle responsabilità del **committente**, siano specificati con chiarezza i compiti che il **committente** intende trasferire al responsabile dei lavori.

Affinché operi, pertanto, il trasferimento al responsabile dei lavori dei compiti di protezione e di salvaguardia che fanno capo al **committente**, tale incarico deve essere necessariamente trasfuso in un atto scritto, che precisi la natura e l'estensione dell'incarico e dei compiti affidati.

Ai sensi di copiosa giurisprudenza, la delega di funzioni – nel cui ambito rientra l'incarico di responsabile dei lavori – ai fini della propria validità, deve presentare determinati requisiti, oggettivi e soggettivi; ovvero:

- forma scritta e specificazione puntuale delle attribuzioni e dei compiti del responsabile;
- tempestività della nomina stessa in relazione agli adempimenti da osservarsi;
- certezza della sua provenienza;
- attribuzione di autonomi poteri deliberativi, con autonomia decisionale e di gestione ed adeguata disponibilità economica e di mezzi materiali.

La stessa deve, inoltre, essere conferita ad un soggetto che abbia capacità e idoneità tecnica sufficienti e da questi accettata espressamente.

Il **committente** deve quindi prestare massima attenzione nella nomina del responsabile dei lavori, in quanto una scelta errata del responsabile o una delega priva di tutti i requisiti sostanziali o una mancata verifica dell'operato, esporrebbe comunque il medesimo **committente** a profili di colpa per l'inosservanza delle norme, con riflessi di responsabilità, civile e penale, in caso di infortunio o malattia professionale dei lavoratori operanti nei cantieri edili.

Una nomina affrettata (colpa in eligendo) e il successivo disinteressamento all'andamento del cantiere (colpa in vigilando) possono rivelarsi infatti un grave errore.

IL LAVORATORE AUTONOMO

È la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Nei confronti dei lavoratori autonomi (di cui all'articolo 2222 del Codice Civile) si applicano le disposizioni del D.Lgs 81/08 di cui agli articoli 21 e 26 del D.Lgs 81/08.

Articolo 2222 del Codice Civile - Contratto d'Opera

“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”.

I lavoratori autonomi che realizzano opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile, devono:

1. utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni normative vigenti;
2. munirsi ed utilizzare dispositivi di protezione individuale;
3. munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

I soggetti sopra descritti, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a. beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b. partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.



IL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA

È il soggetto incaricato dal **committente** o dal responsabile dei lavori che, durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte:

- redige il piano di sicurezza e di coordinamento;
- predispose un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)¹ del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- coordina l'applicazione delle disposizioni relative alla pianificazione dei lavori, le fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente, la durata prevista dei lavori.

IL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

È il soggetto incaricato, dal **committente** o dal responsabile dei lavori che durante la realizzazione dell'opera:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto, e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

¹) Nota: l'art.3 comma 1 del TU in materia di edilizia riporta "Interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edili che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti".

- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnala al **committente** o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni, e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il **committente** o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

L'IMPRESA AFFIDATARIA

È l'impresa titolare del contratto di appalto con il **committente** che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

L'IMPRESA ESECUTRICE

È l'impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

- Piano di sicurezza e di coordinamento
- Fascicolo dell'opera
- Notifica preliminare
- Regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi

In assenza di uno di questi documenti, è sospesa l'efficacia del permesso di costruire e/o della SCIA.

OBBLIGHI DELLE IMPRESE

L'art. 96 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. nell'individuare, per le imprese, obblighi assoggettati a sanzione penale, riporta quanto segue:

“I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'ALLEGATO XIII [prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere];

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).”

Sanzioni

Per i punti da a) ad f) è previsto:

- arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro per il datore di lavoro e/o per il dirigente.

Per il punto g) è previsto:

- arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro;
- arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.192,00 a 8.768,00 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'Allegato XI.
- ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'Allegato XV.

L'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

È il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- documento di valutazione dei rischi;
- documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo
- documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)

L'idoneità tecnico professionale deve essere verificata:

- dal committente o dal responsabile dei lavori nei confronti delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare;
- dall'impresa affidataria nei confronti delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

La mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale comporta l'applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti interessati (committente, responsabile dei lavori, impre affidataria) che prevedono: arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.096,00 a euro 5.260,80.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente dovrà nominare:

- il coordinatore per la progettazione, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, contestualmente all'affidamento dei lavori.

Si precisa che in caso di violazione di quanto sopra, a carico del committente e del responsabile dei lavori, sono previste le seguenti sanzioni: arresto 3-6 mesi oppure ammenda da euro 2.740,00 a euro 7.014,40.

Nella fase di progettazione dell'opera il committente dovrà trasmettere i documenti del coordinatore alle imprese esecutrici e agli autonomi e comunicare loro i nominativi dei tecnici incaricati della sicurezza.

RESPONSABILITÀ PENALI

Il Codice Penale stabilisce pene assai severe per colui che, con la sua condotta negligente, causa la morte o il ferimento di altre persone.

***Art. 589. Omicidio colposo:** "... Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. ... Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. ..."*

***Art. 590. Lesioni personali colpose:** "... Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. ... Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. ..."*

Ogni Cittadino, dal momento in cui intende affidare la progettazione o anche solo l'esecuzione di lavori per la costruzione, la ristrutturazione o la manutenzione di un'opera edile, **assume gli obblighi e le funzioni del Committente**, e quindi è soggetto alle **responsabilità**, anche di ordine penale, sopra indicate.

QUINDI, RIASSUMENDO... METTITI IN SICUREZZA!

Se devi fare dei lavori edili e non possiedi una accettabile formazione tecnica in materia di edilizia e di sicurezza nei cantieri...

- **incarica** un responsabile dei lavori esperto in materia;
- **individua** la figura del coordinatore alla sicurezza, quando dovuta, non su una base puramente economica ma sulla base di una comprovata esperienza e professionalità;
- **rivolgiti** sempre, nell'affidare i lavori, ad imprese di riconosciuta idoneità tecnico-professionale che abbiano i mezzi e la struttura necessari a svolgere in sicurezza i lavori e che applichino efficacemente le misure di prevenzione per la salute dei lavoratori in cantiere.



